

Quesito n. 1: *Si prega di chiarire formalmente (anche con esempio) cosa si intenda per "situazioni straordinarie", richiamate all'interno del criterio numero. 2 dell'articolo XI del disciplinare; e infatti Certo che alla luce della previsione di un criterio ad hoc, abbiate senz'altro maturato preferenze sulle modalità di soddisfacimento degli obiettivi che intendete perseguire con il criterio di punteggio stesso;*

Risposta al quesito 1: Rientrano nell'ipotesi delle "situazioni straordinarie" accadimenti e circostanze che possono ricorrere nell'esecuzione del servizio connotati da imprevedibilità e, comunque, non tipizzabili. Quindi a titolo meramente esplicativo ma non esaustivo si fa riferimento ad eventi atmosferici quali gelo, grandine, ecc.

Quesito n. 2: *Si chiede nello stesso spirito e con identiche finalità di specificare quanti interventi in situazioni straordinarie siano stati richiesti nel recente passato;*

Risposta al quesito 2: considerata la straordinarietà delle situazioni di cui trattasi non si hanno a disposizione dati puntuali riferiti al recente passato.

Quesito n. 3: *Si prega, nell'identica ottica, di chiarire se il criterio n. 2 citato premi la quantità di veicoli offerti dal concorrente oppure la qualità degli stessi ad operare in contesti di situazioni straordinarie;*

Risposta al quesito 3: in relazione a quanto richiesto non può che farsi rinvio al punto rubricato "metodo di calcolo dei coefficienti quantitativi delle offerte" del disciplinare di gara, ove si legge che "il punteggio sarà attribuito sulla base della valutazione delle procedure descritte dall'operatore per fronteggiare le situazioni di emergenza connesse allo stato dei veicoli e non rientranti nello svolgimento ordinario del servizio, tenendo conto delle tempistiche di intervento proposte".

Quesito n. 4: *Si prega inoltre, in relazione a tutti i parametri di assegnazione dei punteggi, di chiarire quali siano le modalità di assegnazione dei punteggi in relazione al numero e alla dimensione dei depositi;*

Risposta al quesito 4: si rimanda al punto XI del Disciplinare di gara ed in particolare: "Con riferimento agli elementi di valutazione di natura qualitativa, i coefficienti relativi rispettivamente ai criteri di valutazione 1, 2 e 3 della precedente tabella, sono determinati mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

L'attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte dei Commissari, con riferimento ai criteri di valutazione di tipo qualitativo, sarà effettuata, in base alla griglia di valori di seguito riportata:

GRIGLIA DI VALORI

COEFFICIENTI	ELEMENTI FORNITI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
0	Nessun elemento fornito
0,1	Scarsi
0,2	Non significativi
0,3	Carenti

0,4	<i>Incompleti e superficiali</i>
0,5	<i>Presenti ma insufficienti o non adeguati</i>
0,6	<i>Presenti in misura sufficiente</i>
0,7	<i>Presenti in misura più che sufficiente ed adeguata</i>
0,8	<i>Completi e più che adeguati</i>
0,9	<i>Completi, più che adeguati e con caratteristiche particolarmente apprezzabili</i>
1	<i>Con caratteristiche di eccellenza</i>

In particolare, ciascun componente della Commissione attribuirà – in base alla tabella di cui sopra – un coefficiente, variabile tra zero e uno, a ciascun elemento di valutazione. Successivamente si procederà a calcolare le medie dei coefficienti attribuiti dai commissari e a trasformarle in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. A seguire si procederà a moltiplicare ciascun coefficiente definitivo per il relativo fattore ponderale attribuendo così un punteggio a ciascun elemento di valutazione. Infine, verranno sommati tutti i punteggi attribuiti agli elementi di valutazione in riferimento a ciascun concorrente.

Il punteggio massimo relativo agli elementi di valutazione 1, 2 e 3 sarà attribuito all'Offerta che meglio risponderà alle specifiche oggettive esigenze organizzative e qualitative della Stazione Appaltante, secondo gli elementi di valutazione riportati nella griglia per la valutazione delle offerte; più specificatamente si precisa che:

- in ordine all'elemento di valutazione di cui al punto 1 della tabella il punteggio sarà attribuito sulla base della valutazione della qualità, della adeguatezza e completezza della metodologia esposta rispetto a quanto previsto dall'espletamento del servizio per il recupero, la custodia e la vendita dei veicoli, tenendo conto della dotazione tecnica dell'operatore e della distribuzione dello stesso sul territorio;
- in ordine all'elemento di valutazione di cui al punto 2 della tabella il punteggio sarà attribuito sulla base della valutazione delle procedure descritte dall'operatore per fronteggiare le situazioni di emergenza connesse allo stato dei veicoli e non rientranti nello svolgimento ordinario del servizio, tenendo conto delle tempistiche di intervento proposte;
- in ordine all'elemento di valutazione di cui al punto 3 il punteggio sarà attribuito sulla base della valutazione delle modalità e tecniche informatiche adottate per garantire la gestione dei veicoli, tenendo conto della qualità, completezza ed innovatività delle stesse".

Quesito n. 5: *Si prega infine di chiarire se sia necessario che nell'oggetto sociale delle eventuali società partecipanti alla gara (anche raggruppato) debba necessariamente comprendere le specifiche attività oggetto della gara stessa.*

Risposta al quesito 5: La partecipazione in forma associata di raggruppamento è valutata dai concorrenti, evidenziando quanto disposto dall'art 48 comma 2 del D.lgs 50/2016, secondo il quale *“Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie”*. Sul punto si rileva che, conformemente a quanto espresso dal Consiglio di Stato (cfr. sent. n. 2183/2018, relativa alla medesima procedura di gara indetta per un'altra provincia) l'attività oggetto dell'appalto si sostanzia in un servizio unitario suddiviso al suo interno in più attività (recupero, custodia ed acquisto dei veicoli oggetto di sequestro, confisca o fermo amministrativo) che, pertanto, vanno considerate frazionabili nell'ambito di un raggruppamento temporaneo di imprese. Ciò senza dover considerare il RTI quale verticale, atteso che nel bando non vi è una ripartizione fra prestazioni principali e secondarie. Resta inteso che i requisiti dovranno essere posseduti nel loro complesso dal RTI e andranno attestati da ciascuno degli operatori economici che lo compongono, limitatamente alle attività di propria competenza). Come previsto dal disciplinare di gara art IX si riporta *“...Nell'ambito del DGUE ciascun concorrente dovrà dichiarare il possesso dei seguenti requisiti: non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (Parte III); ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. a), iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività oggetto dell'appalto, con indicazione della data e del numero di iscrizione (Parte IV, lett. A, punto 1)”*.